



**UFFICIO SEGRETERIA ESECUTIVA
DEL CONGRESSO DI STATO**
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

San Marino, 12 maggio 2016/1715 d.F.R.
Prot. n. 52476/2016/ea

Spett.le

Ufficio Segreteria Istituzionale

Si trasmette, in copia conforme, Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato sottoscritto in data 18 febbraio 2016 in attuazione della delibera del Congresso di Stato n. 1 del 16 febbraio 2016, ai fini della ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188

Distinti saluti.

 Avv. Maria Teresa Giacobbi
Dirigente

All.to come nel testo

■
■
■
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 41 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 882 283 - F +378 (0549) 882 197 – delibere.esecutiva@pa.sm

ACCORDO GOVERNO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
per il superamento del precariato
nel Settore Pubblico Allargato

Fra la **Delegazione di Governo**, rappresentata da:

Segretario di Stato per gli Affari Interni, Funzione Pubblica, Giustizia e Rapporti con le Giunte di Castello, Gian Carlo Venturini

Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, Poste, Gian Carlo Capicchioni

Segretario di Stato per il Lavoro, Cooperazione e Informazione, Iro Belluzzi

Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, Agricoltura, Telecomunicazioni, Cooperazione Economica Internazionale, Protezione Civile e Rapporti con l'A.A.S.L.P., Antonella Mularoni

Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Famiglia, Previdenza e Programmazione Economica, Francesco Mussoni

e le **Organizzazioni Sindacali**, rappresentate da:

Segretario F.U.P.I. - C.S.d.L., Alessio Muccioli

Segretario F.P.I. - C.D.L.S., Riccardo Stefanelli

Segretario F.P.I. - U.S.L., Giorgia Giacomini




Premessa

Il presente Accordo attua le linee di intervento relative al personale precario del Settore Pubblico Allargato definite con i Protocolli d'Intesa fra Governo ed Organizzazioni Sindacali del 26 agosto 2015 e del 26 gennaio 2016, nell'ambito del confronto e delle trattative per la Pubblica Amministrazione ed il Pubblico Impiego.

Tenuto conto delle analisi e valutazioni compiute in tale ambito, in particolare per ciò che riguarda il precariato, le Parti convengono sulle seguenti premesse:

- a) volontà di dare adeguata risposta al precariato presente nel Settore Pubblico Allargato sia nell'interesse dell'Amministrazione sia come riconoscimento di giustificate aspettative dei lavoratori interessati;
- b) opportunità di trattare anche il precariato interno con soluzioni che consentano di dare adeguata risposta alle fondamentali esigenze di efficienza ed economicità, tenendo conto del percorso di graduale e costante riduzione dei costi per il personale attuato dal Governo che ha determinato una redistribuzione dei carichi di lavoro e delle competenze e, conseguentemente, una organizzazione del lavoro che, qualora ulteriormente modificata, potrebbe comportare inefficienze e costi;
- c) volontà di adottare le più opportune strategie dirette a consentire l'impostazione e l'avvio, secondo criteri di efficacia ed efficienza, del nuovo assetto ordinamentale ed organizzativo introdotto dalle leggi di Riforma dell'Amministrazione costituito da profili di ruolo, fabbisogno e nuovi regimi normativi e retributivi.

Alla luce di quanto sopra, le Parti concordano quanto segue.



VISTO, per copia conforme
Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato

Titolo I
Stabilità del rapporto di lavoro dei precari del Pubblico Impiego

Capo I
Scuola: Personale docente precario

Sezione I
Prima Fascia

1.1 Il personale docente precario consegue la stabilità del rapporto di lavoro purché ricorrano i requisiti e le condizioni di cui di seguito, oltre a quelli previsti dalla legge organica:

- a) essere iscritti nella graduatoria dell'anno scolastico 2015/2016 con un punteggio di servizio specifico maturato nella qualifica, secondo la Legge n.41/1979, di almeno punti 12,60 per Scuola dell'Infanzia ed Elementare e punti 42 per Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore, Educazione Fisica e Inglese Scuola Elementare, compreso il servizio maturato nell'anno scolastico 2015/2016;
- b) avere prestato servizio nella specifica qualifica, indipendentemente dall'ordine di scuola, a titolo di incarico o supplenza, nell'anno scolastico 2015/2016.

1.2 La stabilità del rapporto è conseguita dagli aventi i requisiti, salvo quanto previsto al punto 1.4, e l'assegnazione a posti di insegnamento D.O.O. e D.O.A. della Scuola di ogni ordine e grado avverrà secondo l'ordine di posizione nella graduatoria. Coloro che risulteranno in sovrannumero rispetto ai posti attualmente previsti dalla Dotazione Organica saranno annualmente assegnati sulla base delle esigenze determinate dal Piano Cattedre e che non risulteranno ricoperte dal personale D.O.A. (incarichi, sostegni, supplenze annuali, sostituzioni di inizio anno, Centri di Documentazione) nonché per le sostituzioni in corso di anno scolastico; eventuale monte ore d'insegnamento a debito dovrà essere recuperato.








1.3 Il personale che risulterà in sovrannumero rispetto alle esigenze del Piano Cattedre, ad inizio ed in corso di anno scolastico, resterà a disposizione delle rispettive direzioni scolastiche per sostituzioni anche su cattedre diverse da quella di appartenenza. In caso di debito orario, tale personale è tenuto a prestare servizio a compensazione nei Centri Estivi e gli insegnanti di educazione fisica e di lingua straniera anche rispettivamente per l'attività di "Giochiamo allo Sport" e nei corsi serali per adulti. La compensazione del monte ore a debito potrà avvenire anche attraverso l'assegnazione ad Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione o ad Ente del Settore Pubblico Allargato, anche per orario parziale, o attraverso l'assegnazione a gruppi di progetto specifici per l'Amministrazione, secondo le direttive e su disposizione impartite dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.

1.4 Nella Scuola Secondaria Superiore la stabilità del rapporto è conseguita dagli aventi i requisiti, purché titolari di incarico a tempo indeterminato.

1.5 Viene inquadrato il precariato interno relativo alla Scuola Secondaria Superiore e alla Scuola Media Inferiore. Quindi, salvo rinuncia, gli insegnanti di ruolo incaricati a tempo indeterminato su diversa cattedra, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui di seguito, sono inquadrati sulla cattedra di cui detengono l'incarico a tempo indeterminato, sulla base dell'anzianità di incarico o, in caso di parità, sulla base della posizione nella graduatoria che ha dato luogo all'incarico medesimo.

1.6 Esperite le procedure di cui ai punti 1.4 e 1.5, i posti d'insegnamento previsti dalla vigente Dotazione Organica della Scuola Secondaria Superiore, vacanti e che si renderanno vacanti entro il 31 dicembre 2016, saranno ricoperti mediante inquadramento di docenti di ruolo in altro ordine di scuola o docenti di ruolo in altra disciplina nella Scuola Secondaria Superiore, se in possesso dei requisiti, sulla base della posizione di graduatoria.

1.7 Gli inquadramenti riguarderanno contestualmente anche i posti previsti dalla vigente Dotazione Organica già ricoperti con incarico a tempo indeterminato da parte di docenti in

VISTO, per copia conforme

Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato

ruolo, che si renderanno definitivamente vacanti a seguito dell'inquadramento in altro posto di insegnamento dei docenti di ruolo.

1.8 I docenti di ruolo in altro ordine di scuola o in altro insegnamento nel medesimo ordine di scuola possono accedere ai posti previsti dalla vigente Dotazione Organica, se in possesso dei requisiti previsti e nel rispetto dell'ordine di posizione nella graduatoria.

1.9 Esperiti gli inquadramenti e le stabilizzazioni, gli insegnanti di lingua straniera della Scuola Media Inferiore e della Scuola Elementare in sovrannumero rispetto ai posti previsti dalla Dotazione Organica, saranno a disposizione dei due ordini di scuola e annualmente assegnati sulla base delle esigenze del Piano Cattedre, tenendo conto dell'anzianità di servizio. Inoltre, i docenti stabilizzati nella Scuola Media Inferiore nei diversi insegnamenti, in sovrannumero rispetto ai posti previsti dalla Dotazione Organica, saranno a disposizione di tale ordine di scuola e del Centro di Formazione Professionale e annualmente assegnati sulla base delle esigenze del Piano Cattedre e del Piano Formativo, tenendo conto dell'anzianità di servizio.

1.10 Nei confronti del personale docente di ruolo si considerano, ai fini del riconoscimento della diversa qualifica, i distacchi amministrativi a parità di livello a mente dell'Accordo P.A./O.O.S.S. del 25 luglio 1989, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti temporali di cui ai punti 3.1 o 3.2 e prestino il loro consenso. Nei confronti di tale personale distaccato sono altresì riconosciuti eventuali incarichi e sostituzioni interne aventi le caratteristiche di cui ai medesimi punti 3.1 o 3.2 con i requisiti temporali ivi previsti. In entrambi i casi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo III.

Sezione II Seconda Fascia

1.11 Il personale docente precario in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito indicate, oltre a quelli previsti dalla legge organica, sarà collocato in apposita lista con riferimento alla specifica qualifica, previo superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da apposita Commissione:

- a) essere iscritti nella graduatoria dell'anno scolastico 2015/2016 con un punteggio di servizio specifico maturato nella qualifica, secondo la Legge n.41/1979, di almeno punti 9 per Scuola dell'Infanzia ed Elementare e punti 30 per Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore, Educazione Fisica e Inglese Scuola Elementare, compreso il servizio maturato nell'anno scolastico 2015/2016;
- b) avere prestato servizio nella specifica qualifica, indipendentemente dall'ordine di scuola, a titolo di incarico o supplenza, nell'anno scolastico 2015/2016.

1.12 In favore dei docenti precari iscritti in tale lista è riconosciuta la priorità nell'assunzione di incarichi e sostituzioni; tale priorità è riconosciuta nei confronti dei soggetti non iscritti nella predetta lista indipendentemente dal punteggio maturato ai sensi delle norme in materia.


1.13 I docenti precari iscritti nella predetta lista conseguono la definitività del rapporto di lavoro alla maturazione dei requisiti temporali di cui al punto 1.1, lett. a).

1.14 Al conseguimento della definitività del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal punto 1.13, ai soggetti interessati si applicano le disposizioni di cui ai punti 1.2, 1.3 e 1.9.

Capo II

Settore Pubblico Allargato: Personale precario esterno (escluso il personale docente)







VISTO, per copia conforme
Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato



Sezione I Prima Fascia

2.1 Il personale precario del Settore Pubblico Allargato consegue la stabilità del rapporto di lavoro in posizioni della Dotazione Organica purché ricorrano i requisiti e le condizioni di cui di seguito, oltre a quelli previsti dalla legge organica:

- a) avere prestato servizio in virtù di incarichi e/o sostituzioni ai sensi della Legge n.108/1990 e successive modifiche ed integrazioni e/o di contratti attivati a mente dell'articolo 15 della Legge n.106/1993 o dell'articolo 11, sesto comma, primo periodo della Legge n.165/2004, per almeno 1826 gg., nel periodo intercorrente tra il 19 febbraio 2003 ed il 31 marzo 2016;
- b) essere regolarmente iscritto nelle pubbliche graduatorie;
- c) essere in possesso del titolo di studio previsto per la posizione;
- d) essere in servizio, in virtù delle norme sopraccitate, alla data del 31 marzo 2016;
- e) in alternativa al requisito di cui alla lett. d), aver prestato servizio per almeno 9 mesi, pari a 273 gg., nei 18 mesi antecedenti la data del 31 marzo 2016.


2.2 Il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, consegue la stabilità del rapporto e viene inquadrato nella qualifica (definita secondo la declaratoria della Legge n.86/1980) di attivazione del rapporto di lavoro che ha consentito la maturazione dei requisiti, senza tenere conto di eventuali incarichi e sostituzioni a livello superiore conferiti in virtù della sussistenza del rapporto di lavoro principale, salvo che abbia maturato i requisiti su posizione diversa ai sensi dei punti 3.1 o 3.2. Nel caso in cui il requisito temporale sia raggiunto in forza della sommatoria di periodi di servizio prestato su posizioni con diversa qualifica e livello - nessuno dei quali in numero sufficiente al raggiungimento del requisito previsto - quello prestato in posizione superiore sarà, comunque, valido ai fini della maturazione del servizio necessario alla stabilizzazione per la posizione inferiore.


Sezione II Seconda Fascia

2.3 Il personale precario del Settore Pubblico Allargato in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito indicate, oltre a quelli previsti dalla legge organica, sarà collocato in apposita lista con riferimento alla posizione sulla quale ha maturato i requisiti, previo superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da apposita Commissione:

- a) avere prestato servizio in virtù di incarichi e/o sostituzioni ai sensi della Legge n.108/1990 e successive modifiche ed integrazioni e/o di contratti attivati a mente dell'articolo 15 della Legge n.106/1993 o dell'articolo 11, sesto comma, primo periodo della Legge n.165/2004 per almeno 730 gg., nel periodo intercorrente tra il 19 febbraio 2003 ed il 31 marzo 2016;
- b) in alternativa al requisito di cui alla lett. a), avere avuto accesso a posizioni della Dotazione Organica del Settore Pubblico Allargato a seguito di bando pubblico di selezione emesso ai sensi della Legge n.107/2009 e del Decreto Delegato n.106/2012;
- c) essere in servizio alla data del 31 marzo 2016. Tale requisito non si applica per i soggetti che abbiano avuto accesso a posizioni della Dotazione Organica del Settore Pubblico Allargato a seguito di bando pubblico di selezione emesso in attuazione delle delibere del Congresso di Stato indicate al punto 4) del "Protocollo d'Intesa fra Governo e Organizzazioni Sindacali in relazione al rinnovo del contratto di lavoro per il pubblico impiego e alla definizione del fabbisogno del Settore Pubblico Allargato" del 26 agosto 2015;
- d) essere in possesso dei requisiti e nelle condizioni di cui al punto 2.1, lett. b) e lett. c).

2.4 I dipendenti precari iscritti nella predetta lista conseguono la definitività del rapporto di lavoro alla maturazione dei requisiti temporali di cui al punto 2.1, lett. a).





2.5 In favore dei dipendenti precari iscritti in tale lista è riconosciuta:

- a) agli incaricati su posizione vacante: la continuità dell'incarico sulla posizione ricoperta purché la suddetta posizione sia prevista dal Primo Fabbisogno e non possa essere ricoperta mediante l'assegnazione di dipendenti di ruolo o che abbiano conseguito la stabilità del rapporto di lavoro a mente della Sezione I del presente Capo;
- b) ai titolari di incarichi non rientranti nella precedente lett. a) ed ai titolari di sostituzione: la priorità nell'assunzione di incarichi e sostituzioni, indipendentemente dal punteggio maturato nelle pubbliche graduatorie, secondo l'anzianità di servizio.

2.6 Al conseguimento della definitività del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal punto 2.4, ai soggetti interessati si applicano le disposizioni di cui al punto 2.2, fatto salvo l'inquadramento nel profilo di ruolo (PDR) anziché nella qualifica.

Sezione III Disposizioni comuni

2.7 L'eventuale servizio prestato a tempo parziale sarà computato proporzionalmente all'orario contrattuale previsto.

2.8 Non sono considerati dipendenti precari i professori e ricercatori universitari in relazione ai quali vige il regime di cui agli articoli 19, 20 e 21 della Legge n.67/2014 ovvero assunti in forza dell'abrogato articolo 21 della Legge n.132/1995 né i soggetti titolari di contratti non rientranti nelle tipologie di cui ai punti 2.1 lett. a) e 2.3 lett. a).

Capo III Settore Pubblico Allargato: precariato interno (escluso il personale docente)

Sezione I Prima fascia

3.1 E' riconosciuta, salvo rinuncia dell'interessato, la qualifica ed il relativo livello nei confronti del personale già in ruolo che:

- a) sia titolare alla data del 31 marzo 2016, per incarico o sostituzione interna o per interpello nel Settore Pubblico Allargato, di posizione diversa o superiore, conferiti a norma della Legge n.108/1990 o del Regolamento n.2/2007 o di distacco amministrativo in posizione diversa o superiore;
- b) abbia prestato servizio sulla posizione di incarico, sostituzione o distacco interni, conferiti come sopra, per almeno 730 gg. nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2007 e la data del 31 marzo 2016.

Sezione II Seconda fascia

3.2 E' riconosciuta, previo superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da apposita Commissione, salvo rinuncia dell'interessato, la qualifica ed il relativo livello nei confronti del personale già in ruolo che:

- a) sia titolare alla data del 31 marzo 2016 per incarico o sostituzione interna o per interpello nel Settore Pubblico Allargato di posizione diversa o superiore, conferiti a norma della Legge n.108/1990 o del Regolamento n.2/2007 o di distacco amministrativo in posizione diversa o superiore;



publi
ALD
del
B
fracci



VISTO, per copia conforme
 Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
 del Congresso di Stato

- b) abbia prestato servizio sulla posizione di incarico, sostituzione o distacco interni, conferiti come sopra, per almeno 365 gg. nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2007 e la data del 31 marzo 2016.

Sezione III Disposizioni comuni

3.3 L'eventuale servizio prestato a tempo parziale sarà computato proporzionalmente all'orario contrattuale previsto.

3.4 Al personale in possesso dei requisiti viene riconosciuta la qualifica (definita secondo la declaratoria della Legge n.86/1980) diversa o superiore che ha consentito la maturazione dei requisiti medesimi a seguito di interpello, sostituzione/incarico interni o distacco ed il successivo inquadramento. Nel caso in cui il requisito temporale sia raggiunto in forza della sommatoria di periodi di servizio prestato su posizioni con diversa qualifica e livello - nessuno dei quali in numero sufficiente al raggiungimento del requisito previsto - quello prestato in posizione superiore sarà comunque valido ai fini della maturazione del servizio necessario alla stabilizzazione per la posizione inferiore. Il periodo di servizio maturato con distacco amministrativo in posizione diversa o superiore non è cumulabile con quelli eventualmente prestati in forza di incarico o sostituzione interni o interpello nel Settore Pubblico Allargato.

Capo IV Aspetti normativi e retributivi

Sezione I Aspetti normativi

4.1 Il personale docente ed il personale precario esterno rientranti in Prima Fascia, secondo quanto previsto nelle pertinenti Sezioni dei precedenti Capi, conseguono la stabilità del rapporto di lavoro nel regime di organico. L'immissione in ruolo avverrà con le seguenti decorrenze:

- a) per il personale docente di cui al Capo I, Sezione I: dal giorno di inizio dell'anno scolastico 2016/2017;
 b) per il personale di cui al Capo II, Sezione I: dal primo giorno del mese successivo a quello della ratifica del presente Accordo da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2 della Legge n.188/2011.

4.2 Il personale docente ed il personale precario esterno rientranti in Seconda Fascia, secondo quanto previsto nelle pertinenti Sezioni dei precedenti Capi, sarà assoggettato al nuovo regime normativo ai sensi dell' articolo 69 della Legge n.188/2011 - restando salvo quanto previsto al comma 4 del precitato articolo 69 - da definirsi entro il 31 dicembre 2016. Alla maturazione dei requisiti temporali previsti per la Prima Fascia, il suddetto personale conseguirà l'inquadramento a tempo indeterminato di cui all'articolo 69 della Legge n.188/2011 con le seguenti decorrenze:

- a) per il personale docente di cui al Capo I, Sezione II: dal giorno di inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui il dipendente maturerà i predetti requisiti temporali;
 b) per il personale di cui al Capo II, Sezione II:
 b1) per il personale che maturerà i predetti requisiti temporali nel primo semestre dell'anno: dal 1° luglio dell'anno di maturazione dei requisiti;
 b2) per il personale che maturerà i predetti requisiti temporali nel secondo semestre dell'anno: dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

4.3 Il personale precario interno che conseguirà la stabilità nella posizione diversa o superiore ricoperta, rientrante sia in Prima Fascia che Seconda Fascia secondo quanto previsto

VISTO, per copia conforme

Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato

nelle pertinenti Sezioni dei precedenti Capi, permane nel vigente regime normativo, in linea con il disposto dell'articolo 71, comma 3 della Legge n.188/2011.

4.4 Non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi II e III gli incarichi che nell'Atto Organizzativo dell'ISS sono da assegnare per un triennio e le posizioni dirigenziali del Settore Pubblico Allargato.

4.5 Il personale precario esterno che conseguirà la stabilità del rapporto di lavoro sarà inquadrato:

- a) se di Prima Fascia: nelle qualifiche/declaratorie di cui alla Legge n.86/1980, ai sensi dell'art.71 della Legge 188/2011;
- b) se di Seconda Fascia: nei profili di ruolo di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3.

4.6 I giorni di servizio utilizzati per precedenti stabilizzazioni, così come quelli derivanti da precedente ruolo, non sono utili ai fini di quanto previsto ai Capi II e III.

Sezione II Aspetti retributivi

4.7 Al personale stabilizzato in Prima Fascia si applica il vigente regime retributivo di cui all'articolo 71 della Legge n.188/2011.

4.8 Il personale stabilizzato in Prima Fascia e inquadrato per il quale sia effettuata la ricostruzione di carriera usufruirà dei relativi effetti economici, senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge di cui all'art.54 della Legge n.41/1972, con decorrenza dalle date indicate al punto 4.1.

4.9 Il personale inquadrato per precariato interno usufruirà degli effetti economici, senza corresponsione di arretrati, a partire:

- a) per il personale di Prima Fascia: dalla data di cui al punto 4.1;
- b) per il personale di Seconda Fascia: da data successiva all'espletamento della verifica di idoneità professionale definita con gli accordi di adozione degli elenchi di cui al punto 5.3.

4.10 Il personale precario esterno rientrante in Seconda Fascia, secondo quanto previsto nelle pertinenti Sezioni dei precedenti Capi, sarà assoggettato al nuovo regime retributivo ai sensi dell'articolo 70 della Legge n.188/2011 da definirsi entro il 31 dicembre 2016. Nelle more della definizione del predetto nuovo regime, sarà assoggettato al vigente regime retributivo.

4.11 I provvedimenti che definiranno il nuovo regime retributivo conterranno norme transitorie relative al personale precario esterno rientrante in Seconda Fascia dettando, in particolare, disposizioni volte a riallineare il trattamento retributivo percepito dallo stesso a mente del secondo periodo del punto 4.10 con quello introdotto dal nuovo regime retributivo.

4.12 Il personale precario interno che conseguirà la stabilità nella posizione diversa o superiore ricoperta, rientrante sia in Prima Fascia che in Seconda Fascia secondo quanto previsto nelle pertinenti Sezioni dei precedenti Capi, permane nel vigente regime retributivo in linea con il disposto dell'articolo 71, comma 3 della Legge n.188/2011.

Capo V Norme comuni

5.1 Il servizio a part-time post-partum (Legge n.112/1994) viene, come l'aspettativa post-partum (Legge n.137/2003), computato per intero ai soli fini del calcolo del periodo utile.

[Handwritten signatures and initials]

VISTO, per copia conforme
Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato

5.2 Dall'emissione dei concorsi per la copertura di PDR definitivamente vacanti e non ricoperti a seguito della fase relativa agli inquadramenti ed assegnazioni, saranno esclusi quelli relativi a posizioni in relazione alle quali vi sia disponibilità di personale inserito nelle liste dei dipendenti precari rientranti in Seconda Fascia.

5.3 Con successivi accordi verranno definiti gli elenchi degli aventi i requisiti di cui ai Capi I, II e III del presente Titolo, comprensivi delle qualifiche, dei livelli retributivi corrispondenti e di eventuali criteri e condizioni, sulla base dei dati forniti dagli Uffici del Personale competenti.

Titolo II
Personale precario Contratto Privatistico

Premessa

Considerato che con il Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 "Profili di ruolo del Settore Pubblico Allargato" le posizioni previste dal Decreto sul Fabbisogno del Contratto Privatistico (CPV) del 21 febbraio 1992 sono state ricomprese nei Profili di Ruolo e definite le relative corrispondenze e che, dunque, dette posizioni saranno ricomprese nel Fabbisogno del Settore Pubblico Allargato di cui alla Legge n.188/2011, le Parti concordano di definire, nell'ambito del presente Accordo, le soluzioni indicate nei successivi Capi del presente Titolo per il precariato del CPV, allo scopo di allineare tempi e condizioni nel trattamento del personale.

CAPO I
Precariato esterno

SEZIONE I
Prima Fascia


6.1 Conseguono la stabilità del rapporto di lavoro i precari del CPV in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 per il servizio prestato su posizioni del Decreto sul Fabbisogno del CPV, salvo quanto previsto al punto 6.2.

6.2 Per il personale che negli anni scolastici dal 2010/2011 al 2014/2015 ha prestato servizio nelle mansioni di bidello e di bidello-cuoco, con provvedimento di incarico o sostituzione disposto fino al termine delle lezioni per vacanze estive, il requisito relativo al totale giorni di servizio richiesti al punto 2.1, lett. a) è ridotto di 365 gg., in considerazione della interruzione degli incarichi e delle sostituzioni con la fine delle lezioni di ogni anno scolastico. Considerato che la riduzione corrisponde a 73 gg. per ogni anno scolastico, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni di ogni anno su indicato e l'inizio di quelle dell'anno successivo, eventuale servizio prestato in tale periodo verrà considerato per la sola differenza in eccedenza rispetto a tale numero di giorni già riconosciuto.

6.3 L'inquadramento del personale avente i requisiti e quindi la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato avverrà a seguito degli adempimenti necessari e conseguenti a quanto concordato, allineando i tempi con quelli del precariato di cui al Titolo I.

SEZIONE II
Seconda Fascia

6.4 Il personale precario del CPV in possesso dei medesimi requisiti di cui alle lettere a), c) e d) del punto 2.3, per il servizio prestato su posizioni del Decreto sul Fabbisogno del CPV,



VISTO, per copia conforme
 Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
 del Congresso di Stato

sarà collocato in apposita lista con riferimento alla posizione sulla quale ha maturato i requisiti, previo superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da apposita Commissione. Nei confronti di tale personale si applicano le medesime condizioni di cui ai punti 2.4 e 2.5.

CAPO II Precariato interno

SEZIONE I Prima Fascia

6.5 Al personale incaricato a tempo indeterminato a CPV titolare di incarico o supplenza interna su posizioni del Decreto sul Fabbisogno del CPV in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1, è riconosciuta la mansione e la relativa qualifica.

6.6 Al personale incaricato a tempo indeterminato a CPV su posizioni previste dalla vigente Dotazione Organica per incarico o sostituzione interna o per interpello nel Settore Pubblico Allargato, conferiti a norma della Legge n.108/1990 o del Regolamento n.2/2007, nonché al personale incaricato a tempo indeterminato nel contratto dei Salariati AASLP distaccato e/o formalmente assegnato nel Settore Pubblico Allargato, si applicano le disposizioni di cui al punto 3.1.

6.7 Al personale incaricato a tempo indeterminato a CPV in possesso dei requisiti di cui al punto 6.6, si applicano le medesime condizioni previste nella Sezione I del Capo III. Ai fini della ricostruzione di carriera nei confronti degli stessi si terrà conto del solo periodo di servizio svolto sulla posizione di ruolo.

6.8 Per il personale Salariato AASLP in possesso dei requisiti di cui al punto 6.6, il riconoscimento di cui al precitato punto 3.1, si riferisce alla possibilità di optare per il passaggio nel Contratto Privatistico secondo le condizioni di cui al punto 7 dell'Accordo del 23 marzo 2007 "Accordo fra Pubblica Amministrazione e Organizzazioni Sindacali per la determinazione del fabbisogno del personale ausiliario e di supporto operativo". In tal caso detto personale assumerà la corrispondenza con la qualifica del CPV maturata.

SEZIONE II Seconda Fascia

6.9 Il personale incaricato a tempo indeterminato a CPV titolare di incarico o supplenza interna su posizioni del Decreto sul Fabbisogno del CPV in possesso dei requisiti di cui al punto 3.2, sarà collocato in apposita lista con riferimento alla posizione sulla quale ha maturato i requisiti, previo superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da apposita Commissione ai fini del riconoscimento della mansione e della relativa qualifica.

6.10 Al personale incaricato a tempo indeterminato a CPV su posizioni previste dalla vigente Dotazione Organica per incarico o sostituzione interna o per interpello nel Settore Pubblico Allargato, conferiti a norma della Legge n.108/1990 o del Regolamento n.2/2007, nonché al personale incaricato a tempo indeterminato nel contratto dei Salariati AASLP distaccato o formalmente assegnato nel Settore Pubblico Allargato, si applicano le disposizioni di cui al punto 3.2.

6.11 Al personale incaricato a tempo indeterminato a CPV in possesso dei requisiti di cui al punto 6.10, si applicano le medesime condizioni previste nella Sezione II del Capo III. Ai fini della ricostruzione di carriera nei confronti degli stessi si terrà conto del solo periodo di servizio svolto sulla posizione di ruolo.

[Handwritten signatures and initials]

VISTO, per copia conforme
 Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
 del Congresso di Stato

6.12 Per il personale Salariato AASLP in possesso dei requisiti di cui al punto 6.10, il riconoscimento di cui al precitato punto 3.2, si riferisce alla possibilità di optare per il passaggio nel Contratto Privatistico secondo le condizioni di cui al punto 7 dell'Accordo del 23 marzo 2007 "Accordo fra Pubblica Amministrazione e Organizzazioni Sindacali per la determinazione del fabbisogno del personale ausiliario e di supporto operativo". In tal caso detto personale assumerà la corrispondenza con la qualifica del CPV maturata.

CAPO III Norme comuni

6.13 Eventuale servizio prestato a tempo parziale sarà computato proporzionalmente all'orario contrattuale previsto, salvo che lo stesso non faccia riferimento ad un posto orario previsto dall'Allegato al Decreto Delegato 29 giugno 2010 n.123, prorogato, da ultimo, dal Decreto Delegato 28 dicembre 2015 n.190. In tal caso, la stabilità del rapporto di lavoro, qualora si tratti di precariato di Prima Fascia o l'inserimento nella lista, qualora si tratti di precariato di Seconda Fascia, verrà conseguita sui posti orario (a tempo parziale) che hanno determinato la maturazione dei requisiti temporali.

6.14 Il servizio a part-time post-partum (Legge n.112/1994) viene, come l'aspettativa post-partum (Legge n.137/2003), computato per intero esclusivamente in relazione al calcolo del periodo utile ai fini di cui ai punti 2.1, 2.3, 3.1 e 3.2.

6.15 Non verranno ricoperti i posti vacanti e temporaneamente vacanti di ciascuna qualifica per il numero corrispondente alle stabilizzazioni.

6.16 Si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo I, se ed in quanto compatibili.


6.17 Con successivi accordi verranno definiti gli elenchi degli aventi i requisiti di cui ai Capi I e II del presente Titolo, comprensivi delle qualifiche, dei livelli retributivi corrispondenti e di eventuali criteri e condizioni, sulla base dei dati forniti dagli Uffici del Personale competenti.

TITOLO III Norme Finali

7.1 Le disposizioni di cui ai Capi II, III, IV e V del Titolo I ed al Titolo II si applicano anche al personale in servizio presso Poste San Marino S.p.a. in forza dell'articolo 70, comma 9 della Legge 20 dicembre 2013 n.174.

7.2 Le Parti si impegnano, in linea con quanto previsto al punto 18.2 dell'"Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego per il biennio 2011-2012" del 13 giugno 2012 nonché di quanto indicato al punto 12 del "Protocollo d'Intesa fra Governo e Organizzazioni Sindacali in relazione al rinnovo del contratto di lavoro per il pubblico impiego ed agli interventi per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato" del 26 gennaio 2016 (in seguito Protocollo d'Intesa del 26 gennaio 2016), a concordare interventi relativi alle suddette forme di lavoro. Le Parti, tuttavia, concordano sin da ora che il servizio prestato dai soggetti rientranti nella fattispecie di cui al predetto punto 12 del Protocollo d'Intesa del 26 gennaio 2016 sia integralmente assimilato al servizio prestato alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato ai fini di eventuali procedure di selezione avviate ai sensi della Legge n.107/2009 e del Decreto Delegato n.106/2012.

7.3 Le Parti si riservano, infine, di concordare se necessario eventuali disposizioni di dettaglio ed applicative in sede di definizione degli accordi di cui ai punti 5.3 e 6.17.



VISTO, per copia conforme

Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato

TITOLO IV

Interventi per evitare la formazione di nuovo precariato

8.1 Le Parti concordano che, contestualmente alla definizione del Primo Fabbisogno del Settore Pubblico Allargato, il Governo avvierà il confronto con le Organizzazioni Sindacali sulle norme in materia di copertura temporanea e definitiva dei profili di ruolo che si renderanno vacanti a seguito della conclusione dei procedimenti di inquadramento ed assegnazione disciplinati dal Primo Fabbisogno. Tale intervento dovrà superare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di copertura dei posti e dovrà essere orientato a definire un quadro normativo ordinato che contempli, in particolare, procedure di pianificazione e programmazione dei reclutamenti in via definitiva di personale nel Settore Pubblico Allargato su profili di ruolo definitivamente vacanti e non ricopribili mediante processi di mobilità interna, allo scopo di evitare la formazione di nuovo precariato.

Letto, approvato e sottoscritto in unico originale conservato presso la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

San Marino, 18 febbraio 2016/1715 d.F.R.

LA DELEGAZIONE DI GOVERNO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

(Gian Carlo Venturini)

(1)

(Alessio Muccioli)

(Gian Carlo Capicchioni)

(1)

(Riccardo Stefanelli)

(Iro Belluzzi)

(2)

(Giorgia Giacomini)

(Antonella Mularoni)

(Francesco Mussoni)

ALLEGATO

(1): Le firme relative alla parte sindacale CSU sono subordinate a successiva ratifica.

~~Alessio Muccioli~~

Riccardo Stefanelli

San Marino, 22 FEB. 2016


VISTO, per copia conforme
Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato

ALLEGATO 2

(2): Date le ridotte tempistiche, si puntualizza che la validità della firma apposta dal Segretario FPI USL è subordinata alla ratifica del contenuto del documento dal parte del rispettivo Consiglio Direttivo.

Il Segretario Federazione Pubblico Impiego USL

Giorgia Giacomini



22 FEB. 2015

San Marino, _____

VISTO, per copia conforme

Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato

